



MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2010/73/UE

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

30 GENNAIO 2012

Il 6 maggio 2011 è stato pubblicato il documento di consultazione riguardante le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti (di seguito “RE”) al fine di recepire le nuove disposizioni comunitarie sul prospetto introdotte dalla direttiva 2010/73/UE (di seguito “nuova Direttiva”) recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (di seguito “direttiva Prospetto”) e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardante le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (di seguito “direttiva *Transparency*”).

Come già preannunciato nel documento di consultazione, in attesa di un recepimento a livello di legislazione primaria delle disposizioni contenute nella nuova Direttiva, la Consob ha inteso recepire, per quanto possibile ed esercitando le deleghe regolamentari attualmente previste nel TUF, le novità concernenti la disciplina sul prospetto introdotte a livello comunitario.

Relativamente al menzionato documento di consultazione sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti di seguito elencati:

- ABI (Associazione Bancaria Italiana);
- Acepi (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento);
- Aifi (Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital);
- Assogestioni (Associazione del Risparmio Gestito);
- Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni);
- Assoreti (Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento);
- Borsa Italiana S.p.A.;
- Federcasse (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane);
- Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali);
- Studio Legale Hogan Lovells;
- Studio Legale Allen & Overy;

- Studio Legale Linklaters.

Le osservazioni inviate dai predetti soggetti sono state pubblicate integralmente nel sito internet della Consob.

Il presente documento consta di una tabella suddivisa in 3 parti:

- la Parte I riporta osservazioni di carattere generale formulate dai partecipanti alla consultazione e le valutazioni svolte al riguardo;
- la Parte II riproduce il testo delle norme rese note per la consultazione, le principali osservazioni pervenute, le considerazioni svolte in proposito e, se del caso, il nuovo testo adottato con evidenziazione in barrato/grassetto delle modifiche apportate rispetto al testo sottoposto alla consultazione;
- la Parte III riporta le osservazioni pervenute su alcuni Allegati al RE non sottoposti alla consultazione e le relative valutazioni svolte.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMITTENTI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/73/UE CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2003/71/CE (C.D. DIRETTIVA PROSPETTO) E 2004/109/CE (C.D. DIRETTIVA TRASPARENCY)

TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI DEL MERCATO	VALUTAZIONI DELLA CONSOB	TESTO <i>POST</i> CONSULTAZIONE
<p align="center"><i>I. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</i></p>	<p>1) Borsa Italiana S.p.A., in tema di prospetti semplificati, evidenzia che alcune sezioni degli attuali Allegati al Regolamento comunitario n. 809/2004 richiedono informazioni ritenute non necessarie in quanto già disponibili ai sensi di altre disposizioni normative o regolamentari e quindi non importanti per gli investitori. Pertanto, il partecipante alla consultazione evidenzia l'opportunità di eliminare tali informazioni dagli schemi di prospetto semplificato o, in alternativa, di introdurre una previsione espressa che consenta l'utilizzo dello strumento dell'<i>incorporation by reference</i> "standardizzando le modalità di rinvio e di reperimento dell'informativa rilevante e, in questo modo, valorizzando i comportamenti virtuosi nell'ambito della comunicazione finanziaria".</p> <p>2) Relativamente al tema della semplificazione dei prospetti per le piccole e medie imprese, per le società con ridotta capitalizzazione e per gli</p>	<p>1) Nell'ambito della consultazione avviata a esito dei lavori dei Tavoli di Lavoro istituiti dalla Consob con le Associazioni di categoria, è prevista la revisione dei contenuti degli schemi di cui all'Allegato 1M al RE. Il relativo Documento di consultazione è stato pubblicato nel sito <i>internet</i> in data 8 agosto 2011.</p> <p>2) L'ESMA, in attuazione del mandato conferitole dalla Commissione europea per la definizione degli schemi</p>	

	<p>aumenti di capitale con diritto di opzione di società con azioni già quotate, Assonime ritiene che la semplificazione della documentazione in caso di obbligazioni bancarie semplici (c.d. <i>plain vanilla</i>) potrebbe essere estesa, a parità di condizioni, alle obbligazioni semplici di tutti gli emittenti.</p> <p>3) Federcasse auspica una tempestiva entrata in vigore delle disposizioni in esame, specie con riferimento alle nuove soglie di esenzione dalla pubblicazione del prospetto.</p> <p>4) Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede alla Consob di valutare l'opportunità di recepire nel RE la previsione della nuova Direttiva che, in relazione alla successiva rivendita di</p>	<p>semplificati, in data 15 giugno 2011 ha pubblicato il Documento di consultazione (<i>ESMA's technical advice on possible delegated acts concerning the Prospectus Directive as amended by Directive 2010/73/EU</i>) e, in data 4 ottobre 2011, ha pubblicato e trasmesso alla Commissione Europea, competente all'adozione degli atti delegati dalla Direttiva, il relativo <i>Final Report</i>. La semplificazione auspicata per le obbligazioni semplici degli emittenti, seppure condivisibile per gli emittenti quotati, attualmente non è prevista dalla normativa comunitaria e quindi non è allo stato attuabile.</p> <p>3) La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera concernente le modifiche al RE, fatta salva la necessità di prevedere un regime transitorio e un'entrata in vigore differita per alcune disposizioni.</p> <p>4) Nel nostro ordinamento la successiva rivendita di valori mobiliari precedentemente oggetto di offerte in esenzione è disciplinata dall'art. 100-<i>bis</i> del TUF. E'</p>	
--	---	--	--

	<p>valori mobiliari che sono stati precedentemente oggetto di offerta al pubblico, stabilisce che i soggetti che effettuano tale rivendita possono utilizzare il prospetto pubblicato dall'emittente o dall'offerente ancora in corso di validità a condizione che l'emittente o il soggetto responsabile della sua redazione acconsenta all'utilizzo mediante accordo scritto. Con riferimento all'accordo scritto, secondo il partecipante alla consultazione, andrebbero poi forniti chiarimenti <i>“a titolo esemplificativo e non esaustivo, sul tipo di accordo, sulla tempistica con il quale ottenerlo, sulla possibilità o meno di stipulare accordi-quadro tra intermediario ed emittente per l'utilizzo dei prospetti dell'emittente e sulla possibilità di considerare rispondente al suddetto requisito l'inserimento di apposite clausole all'interno degli accordi di distribuzione”</i>.</p>	<p>pertanto opportuno che anche le precisazioni fornite nella nuova Direttiva trovino disciplina all'interno della medesima norma del TUF.</p> <p>Al riguardo si chiarisce comunque che l'attuale formulazione dell'art. 100-<i>bis</i> del TUF non esclude la possibilità contemplata dalla nuova Direttiva di utilizzare, per la successiva rivendita di valori mobiliari, il prospetto pubblicato dall'emittente o dall'offerente ancora in corso di validità. Naturalmente, tale utilizzo, conformemente a quanto previsto dalla Nuova Direttiva, potrà avvenire solamente nel caso in cui sia stato previamente acquisito il consenso scritto dell'emittente o del soggetto responsabile della redazione del prospetto.</p> <p>Quanto agli ulteriori chiarimenti richiesti dal partecipante alla consultazione, si tratta di aspetti in ordine ai quali occorre attendere la definizione da parte dell'ESMA e della Commissione Europea dei lavori di Livello 2 allo stato in corso su tale materia (si veda mandato conferito dalla CE all'ESMA in data</p>	
--	--	---	--

	<p>5) Relativamente a quanto dichiarato dalla Consob nel documento di consultazione in merito alla circostanza secondo cui le modifiche apportate dalla nuova Direttiva in tema di <i>“final terms”</i> <i>“dovrebbero agevolare l’esercizio di una vigilanza efficiente e tempestiva sui prodotti non equity”</i> in modo da <i>“consentire di prevenire abusi nell’utilizzo di prospetti “passaportati” (...)</i> e di ridurre fenomeni di arbitraggio regolamentare”, lo Studio Legale Hogan Lovells chiede alla Consob chiarimenti sulle modalità con cui intende <i>“esplicitare l’attività di enforcement di tale accresciuta vigilanza sui prodotti non-equity”</i>. In particolare, il partecipante alla consultazione chiede di conoscere se <i>“siano state discusse ipotesi di più stretta collaborazione con le autorità degli altri Stati Membri e se la Consob abbia al vaglio specifiche politiche di intervento in materia”</i>.</p> <p>6) L’Aifi chiede che venga introdotto un regime maggiormente semplificato per le società <i>“Private Equity Backed”</i> con riferimento all’<i>iter</i> di quotazione di tali soggetti.</p>	<p>19.01.2011 sulle misure di Livello 2 relative al prospetto).</p> <p>5) Indubbiamente la disponibilità per le autorità ospitanti dei <i>final terms</i> dei prospetti passaportati – fermo restando l’attuale assetto di competenze tra autorità del Paese d’origine e autorità del Paese ospitante – favorisce la conoscibilità degli strumenti offerti in ciascun Paese e consente alle autorità dei Paesi ospitanti di segnalare - come previsto dalla normativa comunitaria – alla autorità del Paese d’origine eventuali anomalie. L’attuale documento di consultazione comunque riguarda modifiche regolamentari e non le previste modalità di <i>enforcement</i> che non sono oggetto di consultazione con il pubblico.</p> <p>6) Riguardo alla richiesta di un regime semplificato per le Società <i>“Private Equity Backed”</i>, sono in corso valutazioni nell’ambito dei Tavoli di Lavoro istituiti dalla</p>	
--	---	--	--

		Consob con le Associazioni di categoria.	
<p>II OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO</p> <p>PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p>TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p><u>Art. 3</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p><i>a)</i> “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera <i>t</i>), del Testo unico;</p> <p><i>a-bis)</i> “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi</p>	<p>3.1 Abi ritiene che nel <u>comma 1, lett. a-bis)</u> il riferimento corretto non è al comma 3, lett. <i>b)</i> del successivo art. 5, bensì al comma <i>3-bis)</i>, lett. <i>b)</i>.</p> <p>3.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells</p>	<p>3.1 L’osservazione è accolta. Tuttavia si vedano le considerazioni <i>sub</i> 3.2.</p> <p>3.2 e 3.3 La nuova Direttiva</p>	<p>PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p>TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p><u>Art. 3</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Titolo si intendono per:</p> <p><i>a)</i> “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera <i>t</i>), del Testo unico;</p> <p><i>a-bis)</i> “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di</p>

<p>connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b);</p> <p><i>b)</i> "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro-; 	<p>ritiene non opportuna la scelta di sezionare la definizione di "key information" in due articoli diversi [l'<u>art. 3, comma 1, lett. a-bis</u>) e l'<u>art. 5, comma 3</u>] in quanto non in linea con gli intenti definatori della nuova Direttiva che introduce al riguardo un'unica definizione.</p> <p>3.3 Lo Studio Legale Allen & Overy chiede che venga chiarita la definizione di "informazioni chiave". Infatti, la formulazione dell'<u>art. 3, comma 1, lett. a-bis</u>) e dell'<u>art. 5 comma 3</u> rende la nozione di "informazioni chiave" applicabile solo alla nota di sintesi, laddove, invece, la nuova Direttiva ha inteso fornire una definizione completa di "informazioni chiave" suscettibile in astratto di molteplici applicazioni. Lo Studio Legale Allen & Overy ritiene quindi che la definizione in esame, contenuta nel RE, debba riflettere il disposto dell'art. 2, comma 1, lett. s) della nuova Direttiva e che le lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del comma 3 dell'art. 5 vadano reinserite nella definizione di "informazioni chiave" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. <i>a-bis</i>).</p> <p>3.4 Lo Studio Legale Allen & Overy chiede che sia specificato cosa si intenda, nell'<u>art. 3, comma 1, lett. a-</u></p>	<p>inserisce nella definizione di <i>key information</i> quanto si è proposto di introdurre nell'art. 5 come contenuto della nota di sintesi. In linea con i suggerimenti dei due studi legali e al fine di semplificare la rintracciabilità delle disposizioni della direttiva nel nostro regolamento, si accoglie l'osservazione proposta e pertanto le lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del comma 3 dell'art. 5 sono inserite nella definizione di "informazioni chiave" contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. <i>a-bis</i>).</p> <p>3.4 Si tratta di aspetti applicativi che non possono trovare riscontro nel testo regolamentare e che potranno</p>	<p>comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-<i>bis</i>, lettera <i>b)</i>);. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria; 2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;
--	--	--	--

<p><i>b-bis)</i> “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico e nel Regolamento n. 809/2004/CE.</p>	<p>bis), per informazioni “<i>adeguatamente strutturate</i>” e in quale modo tali informazioni debbano consentire agli investitori di “<i>decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente</i>”.</p> <p>3.5 Lo Studio Legale Allen & Overy ritiene che nella definizione di informazioni chiave vada reinserito il riferimento all’ammissione a negoziazione.</p> <p>3.6 Assonime, con riferimento al comma 1, lett. b-bis), ritiene opportuno precisare che nella locuzione “tre anni civili precedenti” si è inteso fare riferimento agli esercizi sociali precedenti.</p>	<p>essere chiariti dall’ESMA con misure di Livello 3.</p> <p>3.5 L’osservazione è accolta.</p> <p>3.6 Relativamente all’osservazione formulata da Assonime, si segnala che, con riferimento alle informazioni finanziarie storiche da includersi nel prospetto di un emittente azioni, l’Allegato I, punto 20.1, del Regolamento comunitario n. 809/2004, prevede che “<i>Se l’emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sottoposte a revisione coprono almeno 36 mesi ovvero l’intero periodo in cui l’emittente è stato in attività, se più breve.</i>”.</p> <p>Poiché, dunque, la citata</p>	<p>3) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;</p> <p>4) i dettagli dell’ammissione alla negoziazione;</p> <p>5) le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	---	---

		<p>disposizione comunitaria non identifica l'anno civile con l'esercizio sociale, si ritiene di non effettuare la precisazione richiesta dall'associazione di categoria in attesa che sul punto si pronunci l'ESMA con misure di Livello 3.</p>	
<p align="center">Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p align="center">[...]</p> <p align="center"><u>Art. 5</u> <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del</p>	<p>5.1 Lo Studio Legale Allen & Overy ritiene opportuno aspettare che venga emanata la normativa comunitaria di Livello 2 prima di modificare il testo dell'art. 5. In subordine, il partecipante alla consultazione chiede che venga chiarita la definizione di "informazioni chiave".</p>	<p>5.1 Si vedano le considerazioni espresse ai punti 3.2 e 3.3.</p>	<p align="center">Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p align="center">[...]</p> <p align="center"><u>Art. 5</u> <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p>... omissis ...</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico le informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e</p>

<p>prospetto.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, è redatta fornisce concisamente e in linguaggio non tecnico e in conformità all'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE le informazioni chiave di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a-bis), nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi illustra brevemente le caratteristiche essenziali dei prodotti finanziari, dell'emittente e degli eventuali garanti nonché i fattori di rischio connessi a ciascuno di essi e contiene è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, la nota di sintesi contiene i seguenti elementi:</p>	<p>5.2 Inoltre, lo Studio Legale Allen & Overy ritiene vada chiarito cosa significhi quanto disposto nel comma 3 dell'art. 5 secondo cui la nota di sintesi deve essere elaborata secondo un formato comune.</p> <p>5.3 Relativamente al comma 3, Abi chiede alla Consob di chiarire se la nota di sintesi debba contenere solo le "informazioni chiave", come sembrano prevedere le disposizioni della nuova Direttiva o anche altre informazioni.</p>	<p>5.2 Il formato comune è quello che sarà definito al Livello 2 dalla Commissione europea su <i>technical advice</i> dell'ESMA.</p> <p>5.3 Dalla nuova Direttiva emerge che la nota di sintesi deve fornire le informazioni chiave. Nel proprio <i>technical advice</i> alla CE l'ESMA, nei principi generali relativi alla nota di sintesi prevede, tra l'altro che: "218. <i>The purpose of the summary is to present the key information that investors need in order to be able to decide which offers and admissions of securities to consider further.</i>". Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'ESMA, si ritiene che la nota di sintesi non potrà contenere informazioni diverse da quelle chiave.</p>	<p>il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate sulle caratteristiche fondamentali dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli investitori a valutare se investire in tali prodotti. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili. A seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, la nota di sintesi contiene i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria; — b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;
---	--	--	--

<p>a) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>b) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>c) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</p> <p>d) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi.</p> <p>3-bis. La nota di sintesi contiene altresì un'avvertenza secondo cui:</p> <p>a) va letta come un'introduzione al prospetto;</p> <p>b) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;</p> <p>c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente</p>	<p>5.4 Poiché la nuova formulazione dell'art. 5 ha fatto slittare al comma 3-bis l'attuale contenuto relativo alle avvertenze che la nota di sintesi deve contenere (attualmente previsto nel comma 3), Assogestioni chiede che l'art. 24, comma 3 del RE sul prospetto d'offerta dei fondi comuni di investimento chiusi sia integrato richiamando l'applicabilità anche del comma <i>3-bis</i> dell'art. 5.</p>	<p>5.4 L'osservazione è accolta. Più in generale, al comma 3 dell'art. 24 sono apportate ulteriori modifiche finalizzate ad aggiornare i richiami agli artt. 11 e 12, oggetto, in questa sede, di alcune revisioni. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - viene richiamato anche il nuovo comma <i>1-bis</i> dell'art. 11; - il richiamo all'art. 12 viene effettuato limitatamente ai commi 2 e 3. <p>Analogamente anche gli artt. 27 e</p>	<p>—c) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</p> <p>d) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi.</p> <p><i>3-bis.</i> La nota di sintesi contiene altresì un'avvertenza secondo cui:</p> <p>a) va letta come un'introduzione al prospetto;</p> <p>b) qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;</p> <p>c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e</p> <p>d) la responsabilità civile incombe sulle persone che</p>
---	---	---	--

<p>potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e</p> <p>d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.</p> <p>4. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione. Qualora successivamente all'approvazione del documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possa influire sulle valutazioni degli investitori, la</p>	<p>5.5 Abi chiede di rendere il contenuto dell'articolo emendato – relativo all'aggiornamento del documento di registrazione – <i>“più aderente al testo dell'art. 12 della Direttiva che riguarda il contenuto della nota informativa nel caso di prospetto costituito da documenti separati”</i>.</p>	<p>60 (relativi, rispettivamente, all'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni di OICR esteri armonizzati) sono modificati nel senso di prevedere che il richiamo all'art. 12, contenuto nel comma 4 dell'art. 27 e nel comma 6 dell'art. 60, sia circoscritto ai commi 4 e 5.</p> <p>5.5 Anche al fine di rendere più facilmente rintracciabili nel regolamento le disposizioni della nuova Direttiva, si ritiene di operare come proposto dall'Abi. A tal fine, nel comma 4 dell'art. 5 viene riportato quanto previsto dall'art. 12, paragrafo 2, della nuova Direttiva.</p>	<p>hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.</p> <p>4. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un</p>
--	---	--	---

<p>nota informativa fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione.</p> <p>5. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.</p> <p>5-bis. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.</p>			<p>cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.</p> <p><i>... omissis ...</i></p>
<p><u>Art. 6</u> <i>(Prospetto di base)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al</p>			<p><u>Art. 6</u> <i>(Prospetto di base)</i></p> <p><i>... omissis ...</i></p>

pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:

a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;

b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:

1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;

2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.

2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94,

<p>comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono pubblicate, non appena disponibili e, messe a disposizione degli investitori, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, mediante avviso con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>	<p>6.1 Abi osserva che il nuovo comma 3 non disciplina più le modalità di pubblicazione delle condizioni definitive e pertanto chiede alla Consob di chiarire se in tal modo si sia inteso lasciare autonomia in merito alla pubblicazione o se, invece, occorra una precisazione al riguardo.</p> <p>6.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells chiede che siano chiarite le modalità con le quali l'emittente deve comunicare i <i>final terms</i> alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. In particolare, il partecipante alla consultazione ritiene opportuno chiarire se la suddetta trasmissione dei <i>final terms</i> possa essere assolta elettronicamente.</p>	<p>6.1 Le modalità di pubblicazione delle condizioni definitive sono disciplinate nell'art. 33 del Regolamento comunitario n. 809/2004; tale disposizione è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale e pertanto non necessita di essere replicata nel RE.</p> <p>6.2 L'invio elettronico dei <i>final terms</i> è senz'altro auspicabile, dato il numero elevato degli stessi; la Consob, pertanto, con apposite istruzioni operative provvederà a chiarire le modalità di inoltrare elettronicamente dei <i>final terms</i>.</p> <p>6.3 L'integrazione apportata al comma 3 deriva dall'esigenza di recepire la previsione della nuova Direttiva che limita il contenuto delle condizioni definitive rispetto ad eventuali informazioni da includere in un supplemento al prospetto di base.</p>	<p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo</p>
--	---	---	--

			d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.
<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95-bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.</p>		<p>7.1 Le modifiche apportate al comma 1 derivano dall'esigenza di aggiornare il richiamo effettuato dalla disposizione in esame all'art. 9 con le modifiche apportate a quest'ultimo.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u> <i>(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</i></p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95-bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla</p>

<p>1-bis. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.</p> <p>2. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;</p> <p>b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;</p> <p>c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente,</p>			<p>quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commai 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	--	--

<p>dell'offerente o degli eventuali garanti.</p> <p>3. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>5. Nel caso previsto dal comma 4 il</p>			
---	--	--	--

<p>prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e II ma anche l'inserimento degli elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di</p>	<p>8.1 Lo Studio Legale Allen & Overy chiede di chiarire che nel comma 1, ai fini del completamento della documentazione, rileva esclusivamente l'inserimento degli elementi di informazione contenuti nella comunicazione ex art. 94, comma 1, del TUF e l'allegazione della documentazione prevista negli Allegati 1A e II del RE. Lo studio legale chiede altresì di precisare che tale norma non possa in alcun modo essere interpretata come riferita al contenuto del prospetto, o di una parte di esso, <i>“il quale, in quanto reso oggetto della disamina di cui all'art. 8, comma 4 del TUF, deve essere esclusivamente allegato ai fini della completezza della documentazione di cui all'art. 8, comma 1.”</i></p> <p>Inoltre, il partecipante alla consultazione suggerisce di eliminare</p>	<p>8.1 Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene di eliminare dal comma 1 la disposizione sottoposta alla consultazione secondo cui: <i>“Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e II ma anche l'inserimento degli elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto.”</i></p> <p>Sull'argomento, la Commissione ritiene di dover svolgere ulteriori riflessioni, anche in ragione dell'opportunità di riconsiderare i contenuti della Comunicazione DEM/9025420 del 24 marzo 2009 (<i>“Definizione dei compiti assegnati alla Consob in sede di approvazione dei prospetti concernenti titoli azionari, redatti ai sensi della</i></p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> <i>(Approvazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. Per completamento della documentazione si intende non soltanto la trasmissione di uno dei documenti elencati negli allegati 1A e</p>

<p>improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.</p> <p>3. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.</p> <p>4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti</p>	<p>l'utilizzo della struttura "non soltanto ... ma anche" nella definizione di completamento della documentazione.</p> <p>Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi sottolineano che le modifiche proposte potrebbero comportare un ulteriore aggravio della procedura di approvazione del prospetto, in quanto l'inserimento di elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto rientra già nel potere della Consob di richiedere ulteriori informazioni ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 e non risulterebbe opportuno rimettere agli esiti di tale verifica la dichiarazione di incompletezza. Inoltre, secondo i partecipanti alla consultazione, se la Consob dovesse ritenere la domanda incompleta per mancanza di elementi di informazione dovrebbe informare l'emittente in modo puntuale e con adeguata motivazione, a seguito di una verifica che dovrebbe essere fatta solo nel corso dell'istruttoria. Infine, la modifica proposta sembrerebbe essere incoerente con quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9025420 del 24 marzo 2009, che qualifica come irricevibile la comunicazione che rechi in allegato un prospetto ove risultino,</p>	<p><i>direttiva n. 2003/71/CE</i>").</p>	<p>Il ma anche l'inserimento degli elementi di informazione mancanti rispetto a quanto richiesto dagli applicabili schemi di prospetto. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	---	--	--

<p>giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. I termini previsti per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.</p>	<p>già da un esame preliminare, assenti intere parti delle informazioni previste dagli schemi applicabili.</p> <p>Inoltre, lo Studio Legale Linklaters chiede di prevedere che non sia ritenuta incompleta la documentazione trasmessa laddove si tratti di documenti e informazioni non ancora a disposizione dell'emittente e/o dell'offerente.</p> <p>8.2 Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi chiedono che sia riconosciuta all'emittente la facoltà di sospendere il procedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto in presenza di situazioni di mercato caratterizzate da una certa volatilità e incertezza. In tal modo, secondo i due partecipanti alla consultazione, verrebbe preservato il lavoro svolto sulla documentazione e verrebbe riconosciuta una maggiore flessibilità in termini di tempistica dell'operazione, <i>“andando oltre all'attuale previsione che consente di posticipare, in seguito all'approvazione del prospetto, l'inizio del periodo di offerta sino ad un mese dal rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione in presenza di determinati eventi di mercato”</i>. L'intervento della Consob dovrebbe dunque concentrarsi</p>	<p>8.2 In occasione delle modifiche regolamentari introdotte con la delibera 16840 del 19 marzo 2009 la Consob, recependo le istanze degli operatori, ha individuato un termine massimo (40 o 70 giorni lavorativi a partire dalla completezza della domanda a seconda della tipologia di emittente) <i>“entro il quale la Consob è comunque tenuta a pronunciarsi in merito all'approvazione del prospetto: viene quindi fissata la durata massima dell'istruttoria, prevedendo termini più contenuti rispetto a quelli riscontrati in media nella prassi più recente”</i> (così nel documento sugli esiti della consultazione). I due partecipanti alla consultazione, affermano adesso che <i>“tale limite temporale, in condizioni normali, costituisce una</i></p>	
---	--	--	--

	<p>principalmente con riferimento (i) all'introduzione della facoltà di sospensione dei termini a favore dell'emittente; (ii) all'individuazione dei termini massimi di sospensione; e (iii) alle modalità di riavvio del procedimento, contemplando una eventuale estensione del termine massimo di approvazione del prospetto. L'Aifi aggiunge, inoltre, come ulteriore ipotesi, quella di valutare una riduzione della tempistica dell'istruttoria prevista dall'art. 8 per le società "Private Equity Backed".</p>	<p><i>garanzia per l'emittente circa la conclusione dell'istruttoria entro termini definiti. Peraltro, in una situazione di mercato caratterizzata da una certa volatilità e incertezza, la necessità di chiudere il procedimento potrebbe risultare sfavorevole al buon esito dell'operazione".</i> Per ovviare a tale problema, gli stessi propongono di introdurre una facoltà di sospensione del procedimento a favore dell'emittente, e chiedono che tale facoltà sia disciplinata nel regolamento.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia che tale facoltà di sospensione non è prevista a livello di diritto dell'Unione Europea.</p> <p>Si sottolinea che elementi di flessibilità sono già previsti dalla disciplina vigente o sono stati introdotti in via di prassi. Ai sensi dell'art. 10 del RE, il prospetto d'offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi, in relazione ai quali, peraltro, finché non abbia inizio l'offerta, non trova applicazione la disciplina della</p>	
--	--	--	--

		<p>revoca delle sottoscrizioni ai sensi dell'art. 95-<i>bis</i> del TUF. Inoltre, proprio per far fronte a particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, sin dal 2008 la Consob ha consentito che all'interno del prospetto sia inserito un calendario indicativo dell'operazione, per cui l'inizio dell'operazione può essere posticipato rispetto a tale indicazione senza necessità di supplemento al prospetto. In questa sede è opportuno chiarire che, nel caso in cui il prospetto indichi i modi di comunicazione al pubblico del calendario definitivo dell'offerta, questa potrà essere iniziata anche dopo un mese dal rilascio del provvedimento.</p> <p>Quanto alla preoccupazione, manifestata dai partecipanti alla consultazione, di <i>“preservare, quantomeno in parte, il lavoro svolto sulla documentazione”</i>, si segnala che tale esigenza può essere soddisfatta anche in caso di rinuncia all'istanza. Laddove, infatti, l'emittente decida di riproporre l'istanza, in presenza di condizioni di mercato più favorevoli, non dovrà inviare di nuovo la documentazione già trasmessa, purché la stessa non</p>	
--	--	---	--

		<p>necessiti di aggiornamenti, e l'attività istruttoria svolta dalla Consob, fino al momento della rinuncia, evidentemente sarà riflessa nella versione del prospetto allegata alla nuova comunicazione.</p> <p>Per tali motivi, non si ritiene di condividere la relativa proposta di modifica dell'articolato.</p> <p>Con riguardo alla richiesta di prevedere termini istruttori diversi per le società <i>Private Equity Backed</i>, si sottolinea che i tempi di approvazione del prospetto sono stabiliti dalla direttiva Prospetto, che non prevede articolazioni temporali diverse per tipologie di società, salvo quanto disposto dall'art. 13, par. 3, che estende il termine di approvazione del prospetto da 10 a 20 giorni lavorativi se l'offerta al pubblico riguarda strumenti finanziari emessi da un emittente che non ha alcuno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e che non ha ancora mai offerto strumenti finanziari al pubblico.</p> <p>Con riferimento alla possibilità di</p>	
--	--	---	--

<p>6. Il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle</p>	<p>8.3 L'Aifi chiede alla Consob di valutare la possibilità di emanare una comunicazione interpretativa <i>“volta a mantenere l’efficacia dell’autorizzazione Consob alla pubblicazione del prospetto per un congruo periodo di tempo (superiore ai 30 giorni previsti dalla precedente comunicazione), al fine di consentire all’emittente di non essere pregiudicato da situazioni contingenti”</i>.</p>	<p>prevedere ulteriori semplificazioni per le PEB, si rinvia alle valutazioni svolte nella Parte I, punto 6).</p> <p>8.3 L’art. 10, comma 1, del RE, nel nuovo testo sottoposto alla consultazione prevede che <i>“il prospetto d’offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti”</i>.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di inserire all’interno del prospetto un calendario indicativo dell’operazione, per cui l’inizio dell’operazione può essere posticipato rispetto a tale indicazione senza necessità di supplemento al prospetto, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 8.2.</p> <p>8.4 Per esigenze di razionalizzazione della disciplina, si ritiene opportuno eliminare la sovrapposizione tra tale comma e il comma 5 dell’art. 9 relativamente alla nota di sintesi; pertanto il comma 6 è integrato con i riferimenti alla normativa comunitaria contenuti nell’ultimo</p>	<p>6. Il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate,</p>
---	---	---	--

<p>nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.</p> <p>7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:</p> <p><i>a)</i> l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p><i>b)</i> detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p><i>c)</i> l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p><i>d)</i> gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un</p>		<p>periodo del comma 5 dell'art. 9 che viene conseguentemente eliminato.</p> <p>8.5 Il comma 8 è stato modificato al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 2010/78 (cd. Direttiva Omnibus), la comunicazione all'ESMA del trasferimento dell'approvazione del prospetto.</p>	<p>se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari</p>
--	--	--	--

<p>mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa accettazione di quest'ultima autorità.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p> <p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>			<p>comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'ESMA e accettazione di quest'ultima autorità dell'autorità competente.</p> <p>... omissis ...</p>
<p><u>Art. 9</u> (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente,</p>	<p>9.1 Acepi concorda con l'introduzione nel comma 1 dell'obbligo di messa a disposizione del pubblico del prospetto e degli eventuali supplementi attraverso la loro pubblicazione sul sito internet dell'emittente e chiede che sia resa obbligatoria la messa a disposizione dei</p>	<p>9.1 La proposta di Acepi non può essere accolta in quanto la pubblicazione del prospetto sul sito degli intermediari è posta dalla nuova Direttiva in alternativa alla pubblicazione sul sito dell'emittente.</p>	<p><u>Art. 9</u> (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico o al suo invio in formato elettronico, è depositato presso la Consob nonché</p>

<p>quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, — anche alternativamente: mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi. L'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto. In aggiunta l'emittente o l'offerente possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>e) in forma elettronica nel sito internet dell'emittente e, ove esistente, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento</p>	<p>sopra citati documenti anche sui siti internet degli intermediari incaricati del collocamento.</p> <p>Acepi concorda con la previsione della facoltatività della pubblicazione del prospetto e degli eventuali supplementi attraverso il loro inserimento su uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione ovvero l'utilizzo di copie stampate messe a disposizione gratuitamente presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento.</p> <p>9.2 Relativamente al comma 1, Abi chiede alla Consob che venga specificato il periodo minimo in cui il prospetto deve restare sul sito internet dell'emittente a disposizione degli investitori.</p> <p>9.3 Federcasse, relativamente al comma 1, chiede di riconoscere alle</p>	<p>9.2 Il periodo minimo di permanenza del prospetto sul sito internet dell'emittente non è specificato dalla nuova Direttiva e pertanto non si ravvisa l'opportunità di prevedere un tale termine nel RE. Tuttavia, appare evidente che tale pubblicazione sul sito dell'emittente debba sussistere almeno per tutta la durata dell'offerta. Restano fermi gli obblighi di informativa previsti dalla disciplina di settore a carico dell'intermediario che effettua il collocamento.</p> <p>9.3 La sussistenza di un sito internet dovrebbe rendere non onerosa la</p>	<p>messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>1-bis. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera</p>
--	---	--	---

<p>consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto.</p> <p>1-bis. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a) e c) al comma 1 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>2. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale</p>	<p>banche per le quali risulta difficoltosa o onerosa la pubblicazione del prospetto mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente, la possibilità di pubblicare il prospetto nel sito internet della rispettiva associazione di categoria, analogamente a quanto previsto per la pubblicazione dell'informativa al pubblico ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006.</p> <p>9.4 Fieg non concorda con la previsione dell'obbligatorietà della modalità elettronica di pubblicazione del prospetto che sostituisce la possibilità, attualmente prevista, di scelta tra le diverse modalità di messa a disposizione del pubblico del prospetto stesso, tra le quali l'inserimento in uno o più giornali nazionali o a larga diffusione che nel nuovo regime costituirebbe soltanto una modalità aggiuntiva del tutto facoltativa. Secondo il partecipante alla</p>	<p>pubblicazione del prospetto su tale sito. L'ipotesi che l'emittente non abbia un sito internet non sembra essere presa in considerazione dalla nuova Direttiva che, comunque, prevede l'alternativa tra la pubblicazione sul sito dell'emittente e la pubblicazione sul sito degli intermediari incaricati del collocamento. Tuttavia, al fine di venire incontro all'esigenza manifestata dal partecipante alla consultazione, si ritiene di poter ammettere in via interpretativa la possibilità di pubblicare il prospetto nel sito internet delle associazioni di categoria, esclusivamente nel caso in cui le banche siano sprovviste di sito internet.</p> <p>9.4 La nuova Direttiva, pur essendo formulata in maniera tale da prevedere la possibilità di scelta delle modalità di pubblicazione tra tre alternative, di fatto, imponendo la terza ove si siano scelte le prime due, rende obbligatoria la modalità elettronica e inevitabilmente ultronea la pubblicazione integrale sul quotidiano. Tale modalità peraltro per quanto consta non viene quasi mai adottata.</p>	<p>c) del comma 1.</p> <p>1-ter. L'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto. In aggiunta l'emittente o l'offerente possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.</p> <p>1-bisquater. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a) e c) dai commi 1 e 1-bis è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n.</p>
---	--	---	---

<p>avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni ivi indicate.</p> <p>3. Il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.</p> <p>4. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p>	<p>consultazione, infatti, al fine di un corretto recepimento della nuova Direttiva, l'art. 9 dovrebbe prevedere, insieme alla messa a disposizione obbligatoria del prospetto in forma elettronica, <i>“in aggiunta e non come semplice possibilità la messa a disposizione del pubblico del prospetto mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione”</i>. Tale richiesta si fonda sulle seguenti argomentazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“la penetrazione di Internet in Italia si attesta ancora su livelli bassi e la maggior parte dei cittadini si affida, in via prioritaria, ai giornali nazionali e/o locali per essere informata”</i>; - <i>“l'utilizzo della carta stampata a fianco della diffusione elettronica garantisce i risparmiatori più deboli e meno organizzati, che hanno oggettivamente una minore facilità di accesso a Internet e costituiscono la fascia più bisognosa di tutela”</i>; - <i>“la carta stampata assicura certezza e sicurezza delle informazioni regolamentate, stante l'impossibilità di alterazione della pubblicazione”</i>. <p>9.5 Lo Studio Legale Hogan Lovells ritiene che l'aver previsto nel comma 1 l'invio in formato elettronico del prospetto approvato, in alternativa a</p>	<p>Tuttavia, al fine di evitare incomprensioni interpretative e di restare quanto più aderenti al testo della nuova Direttiva, si reintroduce la struttura che prevede tre opzioni alternative stabilendo che, ove vengano scelte le prime due, l'emittente deve pubblicare il prospetto anche sul sito dell'emittente stesso o degli intermediari incaricati del collocamento. Modifiche analoghe sono, conseguentemente, apportate anche all'art. 56 relativo alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni.</p> <p>Le modifiche introdotte nel RE sono imposte dalla nuova Direttiva che, come noto, è di armonizzazione massima e non consente agli Stati membri di disciplinare diversamente tali materie nemmeno per tener conto di presunte particolarità nazionali.</p> <p>9.5 Valutandosi favorevolmente l'osservazione formulata, volta ad attuare una maggiore semplificazione e riduzione degli</p>	<p>809/2004/CE.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate ai ai commi 1 e 1-bis. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.</p>
--	--	---	---

<p>5. Il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p>	<p>una riproduzione dello stesso su supporto informatico, possa giustificare l'eliminazione dell'obbligo relativo al deposito cartaceo del prospetto presso la Consob, sostituito appunto dal deposito mediante invio in formato elettronico.</p>	<p>oneri amministrativi a carico degli emittenti, la Consob ha già avviato i lavori per dotarsi di idonei strumenti informatici (teleraccolta, posta certificata, <i>server</i> di supporto) che permettano di eliminare l'obbligo del deposito cartaceo del prospetto. Le nuove procedure informatiche saranno attivate nel corso del 2012. Fino a tale momento si ritiene di non modificare la disposizione in esame nel senso auspicato dal partecipante alla consultazione.</p> <p>9.6 Per le modifiche apportate al comma 5, si rinvia alle valutazioni svolte al punto 8.4.</p>	<p>5. Il supplemento, previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico, è pubblicato utilizzando almeno le modalità già adottate per il prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento con le modalità previste negli articoli 25, comma 5 e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p>
---	---	--	--

<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> (Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>1. Il prospetto d’offerta è valido per dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione approvazione, purché venga integrato completato con gli eventuali i supplementi eventualmente previsti dall’ prescritti ai sensi dell’articolo 94, comma 7, del Testo unico.</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta pubblicato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è valido per un periodo fino a dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi.</p> <p>3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera <i>b</i>), è valido fintantoché tali strumenti siano emessi in modo continuo o ripetuto.</p> <p>4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 94, comma 4, del</p>	<p>10.1 Abi osserva un’incoerenza tra il comma 1 che fa decorrere la validità del prospetto dalla sua approvazione, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e il comma 2, che per il prospetto di base fa, invece, riferimento alla pubblicazione. L’associazione di categoria chiede un chiarimento anche in merito al comma 4 che, con riferimento al documento di registrazione, prevede che lo stesso, preventivamente pubblicato e approvato, è valido per dodici mesi.</p> <p>10.2 Abi chiede conferma della circostanza secondo cui le nuove</p>	<p>10.1 Poiché la Direttiva con riferimento al prospetto di base e al documento di registrazione utilizza il termine “<i>filed</i>”, la cui traduzione più corretta sembra essere “depositato”, si ritiene di dover modificare i commi 2 e 4, sostituendo il termine “pubblicato” con “depositato”.</p> <p>10.2 Nella delibera con la quale verranno apportate al RE le</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10</u> (Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. Il prospetto di base, una volta pubblicato depositato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, è valido per un periodo fino a di dodici mesi a decorrere dalla sua pubblicazione, purché venga integrato con gli eventuali supplementi.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. Il documento di registrazione di cui all’articolo 94, comma 4, del Testo unico,</p>

<p>Testo unico, una volta pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, preventivamente pubblicato e approvato, è valido per un periodo fino a di dodici mesi. , purché aggiornato ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Tale documento, unitamente alla nota informativa e alla nota di sintesi, è considerato come un prospetto valido.</p>	<p>previsioni sulla validità del prospetto si applicano ai prospetti approvati successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in esame.</p> <p>10.3 Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi osservano che <i>“in chiave prospettica, la predisposizione di un documento di registrazione e il suo aggiornamento di anno in anno potrebbero consentire di compiere successive emissioni di azioni in tempi molto celeri (il termine regolamentare è, in condizioni normali, di cinque giorni lavorativi) e, adottando il medesimo principio utilizzato in altri Paesi quali la Francia, un documento di registrazione predisposto secondo lo schema delle azioni potrebbe essere utilizzato anche per l'emissione di strumenti diversi, quali le obbligazioni”</i>.</p>	<p>modifiche oggetto del presente documento verrà previsto quanto richiesto dall'Abi.</p> <p>10.3 La disciplina comunitaria prevede per il documento di registrazione un termine di validità di 12 mesi dalla data della sua approvazione senza possibilità di deroga. Quanto all'utilizzo del documento redatto per le azioni anche per le emissioni obbligazionarie, tale possibilità è espressamente prevista dall'art. 21, comma 2, del Regolamento comunitario n. 809/2004.</p>	<p>preventivamente pubblicato depositato e approvato, è valido per un periodo di dodici mesi.</p>
<p><u>Art. 11</u> (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, su richiesta dell'emittente o dell'offerente,</p>			<p><u>Art. 11</u> (Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto)</p> <p>... omissis ...</p>

trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla **ricezione della** richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione, i seguenti documenti:

a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alle disposizioni comunitarie. In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;

b) una copia del prospetto approvato;

c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'offerta è prevista. A tal fine l'emittente o l'offerente trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

<p>1-bis. Contestualmente, la Consob trasmette il certificato di approvazione di cui al comma 1, lettera a), anche all'emittente o alle persone responsabili della redazione del prospetto.</p> <p>2. La procedura prevista ai commi 1 e 1-bis si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.</p> <p>3. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati in Italia dopo che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1.</p>	<p>11.1 Secondo lo Studio Legale Allen & Overy il comma 1-bis dovrebbe prevedere che la Consob debba informare l'emittente e le persone responsabili della redazione del prospetto dell'avvenuta ricezione del certificato di approvazione da parte dell'autorità dello Stato membro ospitante e quindi del perfezionamento della procedura di passaportazione.</p> <p>Secondo il partecipante alla consultazione andrebbe previsto inoltre che la Consob, anche in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante, comunichi il perfezionamento della procedura di passaportazione, informando l'emittente e le persone responsabili della redazione del prospetto di aver ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine il certificato di approvazione.</p>	<p>11.1 L'osservazione dello studio legale è condivisibile e la delegazione italiana aveva rappresentato tale esigenza in seno al Consiglio europeo. La nuova Direttiva tuttavia è stata approvata con un testo differente che non prevede l'informativa sulla ricezione del prospetto passaportato da parte dell'autorità ospitante. Al fine di salvaguardare l'uniformità della regolamentazione italiana con quella comunitaria, non si ritiene di poter integrare la disposizione in esame.</p>	
<p>Art. 12 <i>(Regime linguistico del prospetto)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in</p>	<p>12.1 Lo Studio Legale Linklaters e l'Aifi osservano che l'attuale formulazione dell'art. 12 (richiamato dalle previsioni in tema di prospetto di ammissione alle negoziazioni) sembra richiedere, nel caso in cui l'emittente sia una società italiana, che il prospetto sia predisposto in lingua italiana,</p>	<p>12.1 L'osservazione formulata dai due partecipanti alla consultazione non può essere accolta: infatti la circostanza che un IPO contempli esclusivamente un collocamento istituzionale non si ritiene sufficiente a far venire meno l'obbligo di redigere il prospetto in italiano</p>	<p>Art. 12 <i>(Regime linguistico del prospetto)</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>

<p>lingua italiana.</p> <p>2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. I documenti eventualmente incorporati per riferimento possono essere redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.</p> <p>4- 3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.</p> <p>3- 4. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto è messo a disposizione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi è tradotta in lingua</p>	<p>nonostante l'assenza di un'offerta al pubblico in Italia; pertanto, i partecipanti alla consultazione chiedono che venga riconosciuta la possibilità di utilizzare la lingua inglese con riferimento ai prospetti di quotazione predisposti in occasione di IPO che contemplino esclusivamente un collocamento istituzionale.</p>	<p>qualora l'emittente sia una società italiana e l'ammissione alle negoziazioni debba avvenire su un mercato regolamentato italiano. Del resto, la stessa disciplina comunitaria prevede che: <i>“Qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano effettuate soltanto nello Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in una lingua accettata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine.”</i>.</p> <p>In tale fattispecie, infatti, il prospetto di quotazione costituisce un essenziale strumento informativo anche per i risparmiatori che intendono acquistare i titoli della società neo quotata sul mercato secondario.</p>	<p>4. L'emittente o l'offerente mette a disposizione redige il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	---	--

<p>italiana. L'emittente o l'offerente mette a disposizione il prospetto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale se:</p> <p>a) l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia quale Stato membro ospitante;</p> <p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), del presente regolamento, ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente scelga una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.</p>	<p>12.2 Abi chiede di sostituire nel <u>comma 4, lett. b)</u>, il termine “prevalentemente” con il termine “anche”.</p> <p>12.3 Inoltre, l'associazione di categoria chiede di chiarire se il comma 4, lett. b) si applichi solamente ai titoli di emittenti bancari, visto il rinvio in esso contenuto all'art. 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), che si riferisce ai titoli emessi dalle banche in modo continuo o ripetuto.</p>	<p>12.2 L'osservazione non può essere accolta: sostituire il termine “prevalentemente” con il termine “anche” equivarrebbe a riconoscere la possibilità di presentare un prospetto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza, ogniqualvolta l'offerta si svolga in altri Stati e l'Italia sia lo Stato d'origine.</p> <p>12.3 La natura dell'emittente non è rilevante ai fini dell'applicazione del comma 4, che infatti contempla anche valori mobiliari non emessi da banche.</p>	<p>b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'articolo 34-ter, comma 4, numeri 2) e 3), del presente regolamento, ed è svolta prevalentemente in altri Stati e l'Italia è lo Stato membro d'origine.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
<p><u>Art. 13</u> (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo</p>			<p><u>Art. 13</u> (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>

<p>unico, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico.</p>			
<p>2. Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, almeno con la modalità prescelta per la pubblicazione del prospetto d'offerta ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di offerte pubbliche finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, alla società di gestione del mercato. L'emittente, l'offerente o il responsabile del collocamento rende pubblici i risultati dell'offerta secondo le modalità e i termini indicati nel</p>	<p>13.1 Fieg non concorda con l'eliminazione nel comma 2 dell'obbligo di pubblicazione dell'avviso relativo ai risultati dell'offerta e con le conseguenti modifiche apportate all'Allegato 1F.</p> <p>13.2 Lo Studio Legale Hogan Lovells non concorda con l'affermazione contenuta nel documento di consultazione a commento delle modifiche introdotte nel comma 2, secondo cui la Consob si riserva di <i>“raccomandare specifiche modalità e contenuti delle informazioni da rendere pubbliche”</i>. Infatti, secondo il</p>	<p>13.1 Si tratta di una disposizione non prevista dalla normativa comunitaria che si limita a imporre la sola pubblicità dei risultati dell'offerta. La sua eliminazione si inserisce nell'ambito del più ampio progetto Consob volto a prevedere disposizioni aggiuntive rispetto alla normativa comunitaria solo quando le stesse risultano necessarie per la tutela degli investitori.</p> <p>13.2 Si condivide l'osservazione formulata; al riguardo si evidenzia che nel documento di consultazione si voleva far salva la possibilità per la Consob di raccomandare “specifiche modalità e contenuti” caso per caso, solo laddove se ne ravvisi l'opportunità.</p>	

<p>prospetto. Le stesse informazioni sono contestualmente trasmesse alla Consob.</p> <p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 2 chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.</p>	<p>partecipante alla consultazione, tale affermazione non si concilia con la scelta effettuata nel comma 2, tramite il rinvio al prospetto, di rimettere all'emittente la determinazione delle modalità e dei termini di pubblicazione dei risultati dell'offerta. La fissazione da parte della Consob di "<i>specifiche modalità e contenuti</i>" costringerebbe gli emittenti che operano in più Stati e che scelgono l'Italia come Paese d'origine per alcuni prodotti da offrire sul mercato domestico, a fornire informazioni diverse rispetto a quelle diffuse negli altri Stati membri.</p> <p>13.3 Infine, lo Studio Legale Hogan Lovells chiede un chiarimento sulle modalità di trasmissione alla Consob dei risultati dell'offerta auspicando che sia ritenuto al riguardo sufficiente l'invio degli stessi in formato elettronico. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il partecipante alla consultazione chiede di conoscere se la Consob abbia intenzione di creare un indirizzo di posta elettronica dedicato all'invio di documentazione ufficiale al quale inviare anche il prospetto in formato elettronico <i>ex art. 9</i>.</p>	<p>13.3 Valutandosi favorevolmente l'osservazione formulata, volta ad attuare una maggiore semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, la Consob ha già avviato i lavori per dotarsi di idonei strumenti informatici (Teleraccolta, posta certificata, <i>server</i> di supporto) che permettano l'inoltro in formato elettronico dei risultati dell'offerta. Le nuove procedure informatiche saranno attivate nel corso del 2012. Fino a tale momento si ritiene di</p>	<p>3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.</p>
--	--	--	--

<p>4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.</p>	<p>13.4 Abi, relativamente al comma 4, chiede conferma dell'eliminazione dell'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'offerta, previsto nel nuovo comma 2, nel caso di offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche.</p>	<p>non modificare la disposizione in esame nel senso auspicato dal partecipante alla consultazione.</p> <p>13.4 Nel comma 4 è stato erroneamente eliminato il riferimento al secondo periodo del comma 2 che viene quindi ripristinato; pertanto l'obbligo di rendere pubblici i risultati dell'offerta si applica anche nel caso di offerte aventi a oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche.</p>	<p>4. Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi o garantiti dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.</p>
		<p>24.1 Per le modifiche apportate al comma 3, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Fondi italiani chiusi</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 24</u> <i>(Prospetto d'offerta)</i></p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. Si applicano gli articoli 5, commai 3, e 3-bis, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 1-</p>

			<p><i>bis</i> e 2, e 12, commi 2 e 4 3.</p> <p>[...]</p>
		<p>27.1 Per le modifiche apportate al comma 4, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.</p>	<p>Sezione V OICR esteri non armonizzati</p> <p><u>Art. 27</u> (Comunicazione alla Consob, prospetto d'offerta e pubblicazione del prospetto)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, commi 3 4 e 5.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>[...]</p>

<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-ter</u> <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali:</p> <p>1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113</p>	<p>34-ter.1 Lo Studio Legale Allen & Overy ritiene utile distinguere nel testo dell'articolo le fattispecie che costituiscono casi di inapplicabilità dalle fattispecie che, invece, costituiscono esenzioni.</p> <p>34-ter.2 Fieg non concorda con le modifiche apportate alla disciplina delle esenzioni nei commi 1, lett. a), c) e m), e 4.</p> <p>34-ter.3 Assonime, con riferimento al comma 1, lett. b), ritiene opportuno chiarire che la comunicazione dei nominativi dei clienti professionali, effettuata dagli intermediari nei confronti degli emittenti, non comporta a carico di questi ultimi oneri che provocherebbero un aggravio dei costi e uno svantaggio in termini di competitività tra emittenti finanziari e</p>	<p>34-ter.1 Nel nostro ordinamento esistono solo esenzioni. I casi di inapplicabilità si distinguono dalle esenzioni nella disciplina comunitaria in quanto i primi sono rimessi alla discrezionalità degli Stati membri, mentre le seconde sono imposte a tutti. Una volta che lo Stato membro ha compiuto le sue scelte, i casi di inapplicabilità scelti divengono delle esenzioni. Non si ritiene pertanto di dover effettuare la suggerita distinzione.</p> <p>34-ter.2 L'assenza di motivazioni a supporto di tale osservazione non consente di valutarla compiutamente. Peraltro, i casi di esenzione di cui alla lettera c) del comma 1 e al comma 4, sono imposti dalla nuova Direttiva.</p> <p>34-ter.3 La nuova Direttiva non fa alcun cenno a tale circostanza e pertanto non è opportuno inserire disposizioni regolamentari al riguardo. Resta fermo che quanto affermato da Assonime in ordine all'assenza di oneri per gli emittenti appare comunque auspicabile.</p>	<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disciplina delle esenzioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-ter</u> <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
--	--	--	---

<p>del Testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;</p> <p>2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;</p> <p>3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-<i>quater</i>;</p> <p>4) le persone giuridiche che non soddisfano almeno due dei tre criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>);</p> <p>5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 34-<i>quater</i>; i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera <i>d</i>), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</p>	<p><i>corporate.</i></p> <p>34-ter.4 Più in generale, l'associazione di categoria ritiene auspicabile una semplificazione dei vincoli regolamentari nel caso di collocamenti diretti da parte delle società quotate dei propri strumenti finanziari, in particolare per i dipendenti del proprio gruppo.</p> <p>34-ter.5 Assogestioni ritiene che l'allineamento tra la definizione di "investitore qualificato" e quella di "cliente professionale" comporta che, finché non verrà emanato il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 6, comma 2-<i>sexies</i>, del TUF (che disciplinerà i clienti professionali</p>	<p>34-ter.4 Come noto, la nuova Direttiva ha eliminato l'obbligo del prospetto per le offerte rivolte ai dipendenti; nel caso in cui l'associazione di categoria abbia inteso riferirsi ai vincoli normativi derivanti dall'art. 30, comma 1, lett. <i>a</i>), del TUF (offerta fuori sede), alla luce dell'interpretazione fornita dalla Consob nella Comunicazione n. DIN/4045379 del 10 maggio 2004, si rappresenta che sono in corso approfondimenti finalizzati a un'eventuale modifica dei contenuti della citata comunicazione; qualora la Consob ritenesse di confermare l'interpretazione fornita alla luce dell'attuale dettato normativo, è sua intenzione attivarsi presso le competenti sedi istituzionali per valutare l'ipotesi di una modifica della normativa primaria.</p> <p>34-ter.5 Si condivide l'osservazione formulata: nella delibera con la quale verranno apportate al RE le modifiche oggetto del presente documento, sarà prevista una disposizione nel senso auspicato dall'associazione di categoria.</p>	
--	---	--	--

<p>in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p> <p><i>c)</i> aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi;</p> <p><i>d)</i> aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;</p>	<p>pubblici), non potranno beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lett. b), le offerte rivolte a una serie di soggetti (tra cui i governi nazionali, le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali, ecc.). Alla luce di tale considerazione, l'associazione di categoria chiede che venga prevista una disposizione transitoria in base alla quale, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, continuerà ad applicarsi l'esenzione attualmente prevista nell'art. 34-ter, comma 1, lett. <i>b)</i>, n. 2.</p> <p>34-ter.6 Abi non concorda con la scelta della Consob di non recepire per il momento nel RE la modifica introdotta dalla nuova Direttiva che innalza l'importo del valore nominale dei titoli offerti da 50.000 a 100.000 euro ai fini</p>	<p>34-ter.6 Tale modifica non è stata posta in consultazione contestualmente alle altre. Ciò al fine di non alterare il <i>level playing field</i> in senso negativo per gli emittenti italiani, con un</p>	<p><i>d)</i> aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> per un corrispettivo totale di almeno 50.000 100.000 euro per investitore</p>
--	--	--	---

<p>e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;</p> <p>f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro;</p> <p>h) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;</p> <p>i) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p>j) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del</p>	<p>dell'esenzione dall'obbligo di redazione del prospetto.</p>	<p>recepimento, nel nostro ordinamento, anticipato rispetto agli altri Paesi. Anche al fine di non dover nuovamente intervenire in un momento successivo con altre modifiche regolamentari e considerato che si tratta di una modifica imposta dall'ordinamento comunitario, si ritiene di introdurre sin d'ora la modifica in questione, come richiesto dall'associazione di categoria, rimandandone l'entrata in vigore al 1° luglio 2012 (data entro la quale la nuova Direttiva va recepita negli ordinamenti nazionali).</p>	<p>e per ogni offerta separata;</p> <p>e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 100.000 euro;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	---	--

prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

k) aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione **o scissione**, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;

l) ~~aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e~~ dividendi versati **ad azionisti esistenti** sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

m) ~~aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte~~

m) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti **o promotori finanziari** da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di

<p>dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato membro e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p><i>m-bis</i>) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da</p>			<p>un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione europea e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p><i>m-bis</i>) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un</p>
---	--	--	---

<p>parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a condizione che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o</p> <p><i>m-ter</i>) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:</p> <p>1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera <i>m</i>) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;</p> <p>2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione</p>			<p>mercato regolamentato, o;</p> <p><i>m-ter</i>) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di lavoro o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo con sede principale o legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che:</p> <p>1) informazioni adeguate e il documento di cui alla lettera <i>m</i>) siano resi disponibili, almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale;</p> <p>2) sul mercato regolamentato del Paese terzo la Commissione europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5</p>
---	--	--	---

<p>europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'articolo 4, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5 della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;</p> <p><i>n)</i> aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o <i>ex</i> amministratori o dipendenti o <i>ex</i> dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.</p> <p>2. Alle offerte aventi ad oggetto valori mobiliari offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.</p> <p>3. Alle offerte rivolte ad amministratori o <i>ex</i> amministratori, ai dipendenti o <i>ex</i> dipendenti di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3.</p>	<p>34-ter.7 Assoreti chiede di estendere l'esenzione attualmente prevista nel comma 1, lett. n), anche alle offerte di <i>stock option</i> e di altri valori mobiliari non trasferibili rivolte ai promotori finanziari non dipendenti. Tale richiesta trova la sua <i>ratio</i> nell'assimilabilità dei promotori finanziari ai dipendenti, considerato il vincolo di monomandato e la responsabilità oggettiva dell'intermediario per il loro operato, e nella loro specifica qualificazione professionale che li vede chiamati a illustrare i prospetti agli investitori. Secondo l'associazione di categoria la modifica suggerita porterebbe ad un contenimento dei costi per gli intermediari che attualmente sono tenuti a redigere il prospetto in caso di offerte rivolte indistintamente a dipendenti e promotori finanziari agenti, non valendo per questi ultimi l'esenzione.</p> <p>Più in generale, Assoreti chiede che venga valutata l'opportunità di prevedere un'equiparazione dei promotori finanziari ai dipendenti in</p>	<p>34-ter.7 L'osservazione è accolta. Nel senso suggerito dall'associazione di categoria sono conseguentemente modificate le lettere <i>m)</i>, <i>m-bis)</i>, <i>m-ter)</i> e <i>n)</i> del comma 1, e il comma 3.</p>	<p>della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla direttiva 2010/73/UE;</p> <p><i>n)</i> aventi ad oggetto valori mobiliari che non possano essere negoziati in un mercato di capitali in quanto, in tutto o in parte, non trasferibili, offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o <i>ex</i> amministratori o dipendenti o <i>ex</i> dipendenti o promotori finanziari da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. Alle offerte rivolte ad amministratori o <i>ex</i> amministratori, ai dipendenti o <i>ex</i> dipendenti o promotori finanziari di una società non avente valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da</p>
--	--	--	---

<p>Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p> <p>4. Nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000 75.000.000; 2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato. 	<p>tutti i casi di esenzione previsti nell'articolo in esame, e quindi con riferimento alle offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari.</p> <p>34-ter.8 Federcasse, relativamente all'esenzione prevista nel comma 4, chiede di modificare l'attuale impostazione del prospetto semplificato di cui all'Allegato 1M al RE in un'ottica di "<i>documento contenente le informazioni chiave per gli investitori</i>" (KID).</p>	<p>34-ter.8 Cfr. il punto 1) della Parte I.</p>	<p>un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi 2 e 3. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'offerta l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>5. Nel caso previsto dal</p>
--	---	--	--

<p>Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio.</p> <p>8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all'approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l'articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.</p>			<p>1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del codice civile-14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;</p> <p>2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.</p>
<p><u>Art. 34-quater</u></p> <p><i>(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese</i></p>			

<p><i>considerate investitori qualificati)</i></p> <p>1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 34 <i>ter</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), numeri 3 e 5, la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>a</i>) le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>); — <i>b</i>) le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1) effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri; 2) dimensione del portafoglio in strumenti finanziari superiore a 500.000 euro; 3) attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l'esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari. <p>2. Per ciascun iscritto sono indicati nel registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cognome e nome/ragione o denominazione sociale; - codice fiscale; - residenza o sede legale; 			
---	--	--	--

~~nome e cognome del referente (se si tratta di piccole e medie imprese);
recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica).~~

~~3. La Consob, ricevuta la richiesta di iscrizione, provvede tempestivamente all'iscrizione nel registro.~~

~~4. L'iscrizione nel registro è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro presentano apposita richiesta.~~

~~5. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati. La Consob provvede tempestivamente alla cancellazione.~~

~~6. La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta. Gli emittenti e gli offerenti esteri possono consultare il registro soltanto se nel loro Stato membro d'origine la stessa possibilità è riconosciuta agli emittenti ed agli offerenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine.~~

<p>7. Le richieste presentate alla Consob ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 sono redatte secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione.</p> <p>8. L'uso delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6 è consentito unicamente con riferimento allo svolgimento delle offerte previste dall'articolo 34 <i>ter</i>, comma 1, lettera b).</p>			
<p style="text-align: center;">Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-quinquies</u> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Fermo quanto previsto dall'Allegato 1N per le offerte al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale, il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le</p>		<p>34-quinquies.1 Per le modifiche apportate al comma 2, si rinvia alle valutazioni svolte con riferimento all'osservazione formulata dallo Studio Legale Allen & Overy in merito all'Allegato 1N [Parte III, punto 4)].</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-quinquies</u> (Svolgimento dell'offerta al pubblico)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Fermo quanto previsto dall'Allegato 1N per le offerte al pubblico di</p>

<p>seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p> <p>b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>[...]</p>			<p>strumenti non rappresentativi di capitale, il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto;</p> <p>b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>[...]</p>
<p>Sezione IV Disposizioni transitorie</p> <p>[...]</p> <p><u>Art. 34 terdecies</u> <i>(Inapplicabilità prevista dall'articolo 34 ter, comma 1, lettera b), numeri 3 e 5)</i></p> <p>1. Fino all'attivazione del registro di cui all'articolo 34 quater, i casi di inapplicabilità di cui all'articolo 34-</p>			

<p>ter, comma 1, lettera b), numeri 3) e 5), si estendono alle piccole e medie imprese e alle persone fisiche che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 <i>quater</i>, comma 1, abbiano richiesto agli emittenti o agli offerenti di essere iscritti in appositi registri da essi tenuti in conformità all'articolo 34 <i>quater</i>, commi da 2 a 5 e 8. Al trattamento dei dati da conservare nel registro si applica altresì il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</p> <p>2. Ai fini dell'attivazione del registro di cui all'articolo 34 <i>quater</i>, i dati contenuti nei registri di cui al comma 1 sono trasmessi alla Consob nei termini e con le modalità tecniche da questa stabilite. Alla data di attivazione del registro, tali dati sono distrutti senza indugio.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>			
<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI</p>			<p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI</p>

<p style="text-align: center;">COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 53</u> <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i></p> <p>1. Il prospetto è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati.</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p>3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e</p>		<p style="text-align: center;">STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 53</u> <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i></p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p> <p>53.1 La modifica apportata al comma 2 deriva dalla necessità di rendere applicabili anche al prospetto di ammissione alle negoziazioni le nuove disposizioni di cui al comma 1-<i>bis</i> dell'art. 7.</p>	<p style="text-align: center;">STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 53</u> <i>(Prospetto di ammissione alle negoziazioni)</i></p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 1-<i>bis</i>, 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	---	--

<p>le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 54</u> <i>(Documento di informazione annuale)</i></p> <p>1. Gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle normative comunitarie e nazionali relative alla disciplina dei valori mobiliari, dei relativi emittenti e dei mercati di negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario¹ e</p>			

¹ Si riporta di seguito un elenco delle principali direttive della UE in materia di diritto societario già recepite: — direttiva 2006/68/CE del 6.9.2006 che ha emendato la direttiva 77/91/CEE — direttiva 2004/25/CE del 21.04.2004 (direttiva OPA); — direttiva 2003/58/CE del 15.7.2003 che ha emendato la direttiva 68/151/CEE; — direttiva 2001/86/CE del 8.10.2001; — dodicesima direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989; —

~~della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.~~

~~2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti 12 mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.~~

~~3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.~~

~~4. La pubblicazione del documento di informazione annuale è effettuata nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE. Il deposito presso la Consob è effettuato con le modalità indicate negli articoli 65 *septies* e 65 *octies*.~~

~~5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.~~

~~undicesima direttiva 89/666/CEE del 21 dicembre 1989; — ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984; — settima direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983; — sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982; — quarta direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978; — terza direttiva 78/855/EEC del 9 ottobre 1978; — seconda direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976; — prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968.~~

[...]			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 56</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni, anche alternativamente: mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto. In aggiunta l'emittente o la persona che chiede l'ammissione</p>		<p>56.1 Per le modifiche apportate al comma 1, si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 9.4.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 56</u> <i>(Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui</p>

<p>possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; o b) in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>e) in forma elettronica nel sito internet dell'emittente;</p> <p>d) in forma elettronica nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>1-bis. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a), c) e d) al comma 1 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.</p>			<p>gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente;</p> <p>c) o mediante forma elettronica nel sito internet dell'emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>1-bis. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del comma 1 è pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera c) del comma 1.</p> <p>1-ter. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia cartacea</p>
---	--	--	--

<p>2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 9, commi 2, 3 e 4.</p> <p>3. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.</p>			<p>del prospetto. In aggiunta l'emittente o la persona che chiede l'ammissione possono mettere il prospetto a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente.</p> <p>1-<i>bisquater</i>. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 1-<i>bis</i> è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	--	---

<p>4. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 5.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 57</u> <i>(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</i></p> <p>1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>a)</i> azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>b)</i> azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>c)</i> valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio,</p>			<p style="text-align: center;"><u>Art. 57</u> <i>(Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto)</i></p> <p>1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato dei valori mobiliari di seguito indicati:</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>... omissis ...</i></p>

<p>a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>d) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria;</p> <p>e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa categoria di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o</p>		<p>57.1 Si è ritenuto di estendere l'esenzione di cui alla lett. f) anche ai promotori finanziari,</p>	<p>f) valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex</p>
---	--	---	---

<p>dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa categoria delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;</p> <p>h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:</p> <p>1) tali valori mobiliari o valori mobiliari della stessa categoria siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;</p> <p>2) per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla negoziazione</p>		<p>conformemente a quanto al riguardo previsto nell'art. 34-ter per le esenzioni relative all'offerta al pubblico (cfr. punto 34-ter.7).</p>	<p>amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da parte dell'emittente loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa categoria dei valori mobiliari già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>h) valori mobiliari già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	--	--

<p>in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;</p> <p>3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto 2), per i valori mobiliari ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;</p> <p>4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;</p> <p>5) la persona che chiede l'ammissione di un valore mobiliare alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;</p> <p>6) il documento di sintesi di cui al punto 5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo 56;</p> <p>7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto</p>		<p>57.2 La modifica apportata alla lett. h), n. 7, deriva dalla circostanza che</p>	<p>7) il contenuto del documento di sintesi sia</p>
--	--	--	---

<p>dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;</p> <p><i>i)</i> valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p><i>j)</i> valori mobiliari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;</p> <p><i>k)</i> valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali valori mobiliari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato; 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; 		<p>il contenuto della nota di sintesi è ora disciplinato in due commi dell'art. 5, il comma 3 e il comma 3-bis.</p>	<p>conforme a quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 3-bis. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
--	--	---	--

4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

l) valori mobiliari inclusi in una ammissione alla negoziazione il cui corrispettivo totale sia inferiore a ~~2.500.000~~ **5.000.000** di euro. A tal fine si considerano unitariamente più ammissioni alla negoziazione aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente o dalla medesima persona che chiede l'ammissione alla negoziazione;

m) valori mobiliari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro.

2. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato viene incorporata in una società con azioni ammesse alle negoziazioni, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia

<p>inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 contiene:</p> <p><i>a</i>) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;</p> <p><i>b</i>) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite ai valori mobiliari offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;</p> <p><i>c</i>) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori dei valori mobiliari emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.</p> <p>3. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 2, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 è costituito:</p> <p><i>a</i>) dalla relazione dell'organo</p>			
--	--	--	--

<p>amministrativo di cui all'articolo 2501-<i>quinquies</i> del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;</p> <p>b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.</p> <p>4. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 2 e 3 e le eventuali integrazioni almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.</p> <p>5. Nel caso di ammissione alla negoziazione di valori mobiliari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, debitamente integrato delle</p>			
--	--	--	--

<p>informazioni richieste per l'ammissione alla negoziazione, purché tali valori mobiliari abbiano le seguenti caratteristiche:</p> <p>1) il corrispettivo totale dell'ammissione alla negoziazione, calcolato per un periodo di 12 mesi, sia inferiore a euro 50.000.000 75.000.000;</p> <p>2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;</p> <p>3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di valori mobiliari e non siano collegati ad uno strumento derivato.</p> <p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>7. L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'ammissione alla negoziazione dei valori mobiliari di cui alle lettere <i>i</i>) e <i>j</i>) del comma 1.</p>		<p>57.3 La modifica al comma 6 recepisce quanto previsto dalla nuova Direttiva che ha innalzato la soglia di esenzione dall'obbligo di redazione della nota di sintesi.</p>	<p>6. Nel caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 50.000 100.000 euro, non vi è l'obbligo di redigere la nota di sintesi.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	--	---

<p>8. La Consob esprime il giudizio di equivalenza previsto dalla lettera <i>d</i>) del comma 1 entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoposizione alla stessa dei documenti, eventualmente integrati anche su richiesta della Consob, di cui ai commi 2 e 3.</p>			
<p style="text-align: center;"><u>Art. 58</u> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</i></p> <p>1. Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.</p> <p>2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità</p>		<p>58.1 La modifica al comma 3 recepisce quanto previsto dalla nuova Direttiva che ha innalzato la soglia prevista con riferimento al regime linguistico del prospetto passportato.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 58</u> <i>(Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore</p>

<p>competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>			<p>nominale unitario è di almeno 50.000 100.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>
			<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 60</u> (<i>OICR esteri</i>)</p> <p style="text-align: center;">... omissis ...</p>

		<p>60.1 Per le modifiche apportate al comma 6 si rinvia alle valutazioni svolte nel punto 5.4.</p>	<p>6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, commai 3 4 e 5.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>[...]</p>
<p align="center">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari</p> <p align="center"><u>Art. 63</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>1. Con la comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si</p>			<p align="center">Capo IV Ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari</p> <p align="center"><u>Art. 63</u> <i>(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>

<p>intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso la comunicazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1I, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto.</p>	<p>63.1 Abi chiede alla Consob di confermare che la finalità del nuovo <u>comma 1-bis</u> è di estendere ai titoli oggetto prima di offerta al pubblico e dopo ammessi a quotazione, l'obbligo di pubblicazione del supplemento nel caso in cui fatti significativi, errori materiali o imprecisioni relativi alle informazioni contenute nel prospetto si siano verificati anche dopo la chiusura dell'offerta, fino al momento dell'inizio della negoziazione dei titoli stessi.</p> <p>63.2 L'associazione di categoria chiede, inoltre, alla Consob di chiarire se tale estensione comporti un obbligo di riconoscere il diritto di recesso</p>	<p>63.1 L'interpretazione dell'Abi è quella corretta.</p> <p>63.2 Ai sensi del considerando n. 23 della nuova Direttiva e delle modifiche dalla stessa apportate all'art. 16, par. 2, della direttiva</p>	
--	---	---	--

<p>2. Si applica l'articolo 56, comma 1. Inoltre, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	<p>all'investitore “<i>nel caso di emissioni per le quali il periodo di offerta al pubblico sia già chiuso prima dell'inizio della negoziazione e non sia ancora avvenuto il relativo regolamento</i>”.</p>	<p>Prospetto, non può ammettersi il diritto di revoca qualora il “fatto nuovo” da cui origina il supplemento è intervenuto dopo la chiusura definitiva del periodo di adesione ma prima dell'avvio delle negoziazioni.</p> <p>63.3 Le modifiche apportate al comma 2 derivano dall'esigenza di aggiornare il richiamo effettuato dalla disposizione in esame all'art. 56 con le modifiche apportate a quest'ultimo.</p>	<p>2. Si applica l'articolo 56, commai 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. Inoltre, il prospetto relativo all'ammissione di azioni alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>
<p style="text-align: center;">III OSSERVAZIONI AGLI ALLEGATI</p> <p style="text-align: center;">ALLEGATI 1A – 1I – 1N</p>	<p>1) Lo Studio Legale Allen & Overy chiede che venga eliminato negli Allegati 1A e 1I il riferimento all'“organo di controllo” dell'emittente e/o dell'offerente quale ulteriore soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, ritenendo che, ai fini dell'assunzione di responsabilità, è sufficiente che tale dichiarazione sia sottoscritta da chi abbia i poteri per vincolare l'emittente e/o l'offerente.</p>	<p>1) L'osservazione è accolta; vengono pertanto eliminate le previsioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione di responsabilità da parte del Presidente dell'organo di controllo dell'emittente e dell'offerente contemplate negli Allegati 1A e 1I.</p>	

	<p>In subordine, il partecipante alla consultazione chiede di eliminare il riferimento all' "organo di controllo" limitatamente ai soggetti stranieri.</p> <p>In ulteriore subordine, lo Studio Legale Allen & Overy chiede di limitare l'applicabilità di tali norme alle IPO.</p> <p>2) L'Aifi chiede di modificare la prassi secondo la quale è richiesto agli emittenti <i>“di effettuare il filing in Consob allegando il prospetto informativo contenente la documentazione patrimoniale e finanziaria (bilanci annuali e semestrali) che dovranno essere presenti al momento del nulla osta. E, dunque, se l'emittente prevede la quotazione a fine settembre potrà presentare il filing in Consob solo una volta predisposta la relazione semestrale”</i>.</p>	<p>2) Si evidenzia che gli Allegati 1A e 1I non prevedono più, a partire dalle modifiche introdotte nel 2009, la trasmissione dei documenti contabili. Ciò nonostante, molti operatori hanno continuato a trasmettere tali documenti e pertanto nelle lettere di avvio procedimento è stata introdotta una frase del seguente tenore: <i>«Da ultimo, si ricorda che il (i) vigente (i) Allegato 1A (e Allegato 1I) del Regolamento Emittenti non prevede (ono) l'invio del.. (indicazione della documentazione trasmessa) unitamente all'istanza (per le motivazioni illustrate nel documento sugli esiti della consultazione relativa alle modifiche regolamentari in materia di prospetto del 30.3.2009, allegato n. 1, parte II, pagine 16-17). In ogni caso, si rappresenta che tale documentazione, ormai acquisita, costituirà oggetto di istruttoria</i></p>	
--	---	--	--

		<p><i>secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9025420 del 24.3.2009 avente ad oggetto la “Definizione dei compiti assegnati alla Consob in sede di approvazione dei prospetti concernenti titoli azionari, redatti ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE”».</i></p> <p>Per quanto concerne, invece, gli elementi informativi di natura contabile da inserire nel prospetto, gli stessi sono previsti e disciplinati dagli Allegati al Regolamento comunitario n. 809/2004/CE. A tal riguardo, il par. 20.6.1 dell’Allegato I (applicabile alle azioni) prevede che se l’emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel prospetto. E’ evidente, quindi, che se tali informazioni sono state già pubblicate al momento del <i>filing</i>, devono essere incluse nel prospetto allegato alla comunicazione iniziale.</p> <p>Il par. 20.6.2, invece, prevede che se il prospetto riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla chiusura dell’ultimo</p>	
--	--	---	--

		<p>esercizio sottoposto a revisione, esso deve contenere informazioni finanziarie infrannuali riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Nella prassi si constata che i responsabili dell'operazione, in occasione del <i>filing</i>, talvolta depositino una versione del prospetto in cui sono presenti <i>bullet points</i> laddove dovranno essere inseriti gli elementi informativi contabili richiesti. In tal caso, l'avvio procedimento rileverà l'incompletezza di elementi informativi la cui essenzialità lo stesso emittente evidenzia riportandoli, in forma di <i>bullet points</i>, sin dalla prima versione del prospetto. Nel caso in cui il prospetto non presenti <i>bullet points</i> ma dalla comunicazione risulti che l'offerta avverrà in un periodo in cui trova applicazione il paragrafo 20.6.2, nell'avvio del procedimento, con una collocazione separata dall'evidenziazione degli elementi di incompletezza della domanda, si utilizza un <i>wording</i> del seguente tenore: “<i>Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20.6.2 dell'Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE, se il prospetto riporta una data posteriore di più di nove mesi</i></p>	
--	--	--	--

	<p>3) Lo Studio Legale Allen & Overy chiede di eliminare la dichiarazione di responsabilità attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'art. 94, comma 2, del TUF, contenuta nell'Allegato II. Tale dichiarazione, secondo il partecipante alla consultazione, sembra introdurre un'ipotesi di responsabilità ulteriore non prevista né dall'art. 94, commi 8 e 9 del TUF, né dal diritto comunitario.</p>	<p><i>rispetto alla chiusura dell'ultimo esercizio sottoposto a revisione, lo stesso deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione, riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Pertanto, in considerazione del calendario dell'offerta indicato nel prospetto, in tale documento dovranno essere inserite le informazioni finanziarie consolidate semestrali alla data del 30.06.2011".</i></p> <p>3) L'Allegato II prevede, alla lettera d), una dichiarazione dell'emittente e una dichiarazione dello <i>sponsor</i> o del <i>listing partner</i>, ove presenti, attestante che il prospetto contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del TUF.</p> <p>Con riferimento alla dichiarazione dell'emittente, si può ritenere che, ove l'emittente abbia assunto la responsabilità dell'intero prospetto, la stessa può essere omessa in quanto non fornisce elementi ulteriori rispetto alla dichiarazione di responsabilità del prospetto.</p> <p>Quanto alla dichiarazione dello</p>	
--	---	--	--

	<p>4) Lo Studio Legale Allen & Overy chiede di eliminare l'<u>Allegato 1N</u>, essendo il modulo di adesione un documento utilizzato dall'intermediario (e non dall'offerente o dall'emittente) nello svolgimento della propria attività di collocamento. Inoltre, lo schema di modulo di adesione di cui all'Allegato 1N non contempla le informazioni che l'intermediario è tenuto a fornire all'investitore in adempimento degli obblighi MiFID.</p> <p>In conseguenza della richiesta di cui sopra, lo Studio Legale Allen & Overy chiede di eliminare l'indicazione del modulo di adesione dalla</p>	<p><i>sponsor</i> o del <i>listing partner</i>, si ritiene di accogliere la proposta, dal momento che, anche in assenza dell'apposita dichiarazione, l'eventuale responsabilità dello <i>sponsor</i> resterebbe regolata dal diritto civile.</p> <p>Tale modifica regolamentare è in linea con l'eliminazione della dichiarazione del responsabile del collocamento prevista nell'Allegato 1A del RE, in esito al processo di semplificazione avviato con i Tavoli di lavoro (cfr. <i>Allegato B</i>).</p> <p>4) Alla luce delle osservazioni pervenute si ritiene di eliminare l'Allegato 1N: conseguentemente è modificato anche l'art. 34-<i>quinquies</i>, comma 2, nel senso che segue: "2. L'adesione all'offerta è effettuata mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Fermo quanto previsto dall'Allegato 1N per le offerte al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale, il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta</p>	
--	---	--	--

	<p>“Documentazione da allegare alla comunicazione” ai sensi dell’Allegato 1A, almeno nei casi in cui oggetto della comunicazione sia l’approvazione di un prospetto di base, non essendo in questi casi ancora noto l’intermediario che procederà a collocare i titoli, il quale potrebbe usare un proprio modello di modulo di adesione diverso da quello originariamente depositato dall’emittente in allegato alla comunicazione.</p> <p>5) Lo Studio Legale Linklaters e l’Aifi chiedono che le delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti non siano considerati fra i documenti da allegare alla comunicazione iniziale ai fini della completezza, consentendo il deposito delle stesse entro un certo termine</p>	<p>un’agevole lettura: a) l’avvertenza che l’aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto; b) il richiamo al paragrafo “fattori di rischio” contenuto nel prospetto.”.</p> <p>Conseguentemente all’eliminazione dell’Allegato 1N, si ritiene di non richiedere più nell’Allegato 1A, tra la documentazione da allegare alla comunicazione, il modulo di adesione nel caso di offerte al pubblico di prodotti finanziari non rappresentativi di capitale.</p> <p>In occasione di tale semplificazione si è ritenuto, altresì, di escludere dalla documentazione da allegare alla comunicazione il modulo di adesione anche nel caso di offerte aventi ad oggetto strumenti rappresentativi di capitale.</p> <p>5) L’osservazione è accolta; viene pertanto previsto che copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti sia trasmessa alla Consob prima dell’approvazione del prospetto.</p> <p>In tal senso sono apportate</p>	
--	---	---	--

	antecedente la chiusura dell'istruttoria. Lo Studio Legale Linklaters formula tale richiesta esclusivamente con riferimento alle delibere assembleari di aumento di capitale in opzione di società già quotate.	modifiche all'allegato 1A del RE.	
--	--	-----------------------------------	--